

UNIONE DI COMUNI
"DALL 'ADIGE AL FRATTA"

Comuni di Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Minerbe e Terrazzo

Sede presso Comune di Minerbe via Marconi, 41 – 37046 Minerbe (VR)
C.F. 91010730231

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE (OIV) DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 150/2009**

Approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 7 del 2 marzo 2011

Art. 1

(Istituzione)

1. E' istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) dell'Unione di comuni denominata "Dall'Adige al Fratta" e dei Comuni di Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Minerbe, Terrazzo, ad essa aderenti.

Art. 2

(Ambito di operatività)

1. L'OIV esercita le proprie funzioni nei confronti dell'Unione e dei comuni facenti parte dell'Unione che abbiano formalmente delegato alla stessa gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 27.10.2009 n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
2. L'OIV può operare anche per conto di ulteriori enti i quali, seppur non facenti parte dell'Unione, decidano, previa convenzione con l'Unione, di avvalersi delle sue prestazioni.

Art. 3

(Composizione)

1. L'OIV è composto da un unico componente.

Art. 4

(Durata in carica)

1. L'OIV rimane in carica per 3 anni decorrenti dalla data della nomina, e può essere riconfermato.

Art. 5

(Requisiti)

1. Il componente dell'OIV deve essere in possesso di requisiti di elevata professionalità ed esperienza giuridico-organizzativa e/o nel campo del management, della pianificazione e dei controlli con riferimento alla P.A. locale.
2. Nello specifico dovrà essere in possesso di:
 - a) adeguato titolo di studio;
 - b) adeguate esperienze professionali.

Art. 6

(Titolo di studio)

1. E' requisito imprescindibile, in alcun altro modo surrogabile, il possesso della laurea specialistica o della laurea di cui al vecchio ordinamento.
2. In particolare, requisito indispensabile per la nomina, è il possesso alternativo di uno dei seguenti titoli:

- a) laurea in giurisprudenza o economia;
- b) laurea in altra disciplina unitamente ad un titolo di studio post-universitario, quali dottorato di ricerca, master di II livello o scuola di specializzazione in management e organizzazione del lavoro delle PP.AA., pianificazione e controllo di gestione delle PP.AA., diritto del lavoro, diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione o discipline affini;
- c) laurea in altre discipline, unitamente ad un'esperienza professionale maturata ai sensi dell'art. 7 per 7 anni.

Art. 7

(Esperienza professionale)

1. Il componente dell'OIV deve essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
 - a) esperienza professionale di almeno 5 anni in posizioni di responsabilità nelle PP.AA. Locali nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, dell'innovazione e valutazione delle performances e dei risultati, maturati in posizione di dirigente (qualifica dirigenziale) apicale dell'area risorse umane e organizzazione o dell'area controlli, direttore generale di enti locali, segretario comunale di comuni e province;
 - b) libera professione esercitata per almeno 5 anni nel campo della P.A. locale con specifico riferimento all'area giuridico-organizzativa.
2. Per i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), l'attività di cui sub a) o sub b) del precedente comma dovrà essere stata esercitata per almeno 7 anni.

Art. 8

(Cause di incompatibilità)

1. Non può essere nominato componente dell'OIV colui che ricopre, o che abbia ricoperto nei tre anni antecedenti la nomina, uno dei seguenti incarichi o cariche:
 - a) cariche pubbliche a qualunque livello ovunque;
 - b) cariche in partiti o movimenti politici a qualunque livello ovunque;
 - c) cariche in organizzazioni sindacali a qualunque livello ovunque;
 - d) collaborazioni coordinate e continuative con partiti, movimenti politici od organizzazioni sindacali;
 - e) dipendenti dell'Unione e dei comuni facenti parte della stessa.
2. Non può essere nominato chi abbia raggiunto la soglia dell'età della pensione.

Art. 9

Procedimento di nomina

1. L'unione pubblicizza, attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Unione, per almeno 15 giorni, la ricerca del componente dell'OIV.
2. I candidati dovranno produrre ai fini dell'eventuale nomina:
 - a) curriculum vitae;
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di essere in possesso dei requisiti per la nomina, da indicarsi specificatamente;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di assenza delle cause di incompatibilità.

Art. 10

Nomina

1. La nomina avviene da parte della Giunta dell'Unione, previa valutazione comparativa dei candidati, da effettuarsi sulla base dei contenuti del curriculum vitae.
2. L'istruttoria è curata dal Segretario dell'Unione il quale formula la proposta di provvedimento.
3. Il nominativo, il curriculum ed il compenso del componente l'OIV sono pubblicati sul sito internet dell'Unione e dei comuni facenti parte della stessa.

Art. 11

Cessazione anticipata dalla carica

1. L'OIV cessa dalla carica per:
 - a) sopravvenute cause di incompatibilità;
 - b) grave inadempimento nell'esercizio delle funzioni, preventivamente ed analiticamente contestato.
 - c) per dimissioni volontarie del componente.

Art. 12

(Competenze)

1. All'Organismo indipendente di valutazione della performance, nell'ambito dell'Unione e dei singoli comuni aderenti, sono attribuite le seguenti competenze:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso,
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 27-10-2009 n. 150 e s.m.i;
- c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 27-10-2009 n. 150 e s.m.i e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. 27-10-2009 n. 150 e s.m.i. per quanto applicabile agli enti locali, secondo quanto previsto dal medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 27-10-2009 n. 150 e s.m.i. per quanto applicabile agli enti locali, al Presidente dell'Unione ed ai Sindaci dei Comuni aderenti, la valutazione annuale del segretario dell'Unione, dei segretari dei Comuni aderenti alla stessa e degli incaricati di posizione organizzativa dei medesimi enti e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. 27-10-2009 n. 150 e s.m.i. per quanto applicabile agli enti locali;
- f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 27-10-2009 n. 150 e s.m.i.;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al Titolo II del D.Lgs. 27-10-2009 n. 150 e s.m.i.;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- i) sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 27-10-2009 n. 150 e s.m.i., cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale e ne riferisce alla predetta Commissione.

Art. 13

Uniformazione dei sistemi di valutazione del personale

1. L'Unione e i comuni facenti parte della stessa adottano, laddove possibile, un unico sistema di valutazione e di misurazione delle performance.

Art. 14

(Struttura di supporto)

1. La struttura di supporto dell'OIV è composta presso ogni ente associato, dal segretario comunale e dall'ufficio che si occupa di personale dell'ente soggetto a valutazione.

Art. 15

(Responsabile della struttura di supporto)

1. Il responsabile della struttura è individuato nella figura del segretario comunale dell'ente soggetto a valutazione.
2. Le funzioni di segretario dell'OIV sono svolte presso ogni ente, da un componente della struttura di supporto.

Art. 16

(Diritto di accesso)

1. L'OIV ha diritto di accesso ad ogni documento ed informazione formati o detenuti dall'Unione o dai comuni aderenti, ritenuti utili dall'OIV stesso per l'esercizio delle proprie attività.
2. Il segretario dell'Unione, i segretari comunali, gli incaricati di P.O. ed i dipendenti tutti sono tenuti a collaborare attivamente con l'OIV, anche ai sensi del Codice di comportamento del personale delle amministrazioni pubbliche.

Art. 17

Compenso

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni nei confronti dell'Unione e di tutti i comuni aderenti all'Unione stessa, al componente dell'OIV è attribuito un compenso annuo fisso e forfettario, comprensivo di tutte le prestazioni relative a tale funzione.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs. 27-10-2009 n. 150 e s.m.i., agli oneri derivanti dalla

costituzione e dal funzionamento dello stesso organismo si provvede nei limiti delle risorse destinate in precedenza ai servizi di controllo interno.

3. Eventuali altre attività o consulenze connesse con le funzioni dell'O.I.V., ma non strettamente ad esse legate, potranno essere richieste e appositamente finanziate dai singoli Comuni.

Art. 18

Riparto delle spese

1. La spesa derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'O.I.V. è ripartita annualmente tra gli enti coinvolti con le medesime modalità di riparto della quota annua destinata a finanziamento del bilancio dell'Unione.

Art. 19

Nuove adesioni

1. In ogni momento è consentita l'adesione di nuovi enti al servizio associato.
2. Eventuali adesioni decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla stipula della convenzione ed implicheranno il pagamento dell'intera annualità.

Art. 20

Disposizione transitoria

1. I servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, continueranno ad esercitare le loro funzioni fino al 31 dicembre 2010 e comunque fino al completo espletamento delle attività di valutazione relative all'anno 2010.
2. Dal primo gennaio 2011 i servizi di controllo interno verranno sostituiti dall'organismo indipendente di valutazione in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs 150/2009.

Art. 21

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.